

La tutela del soggetto fragile e la Riforma Cartabia

Rosella Radocchia¹

Sommario: 1. *L'amministrazione di sostegno e la protezione del soggetto fragile* - 2. *Applicazione e revoca della misura* - 3. *Le modifiche introdotte dalla L. 206/2021 e dal d.lgs 149/2022* - 4. *La portata della novella: osservazioni critiche* - 5. *Considerazioni conclusive.*

1. L'amministrazione di sostegno e la protezione del soggetto fragile

L'amministrazione di sostegno è stata introdotta dalla L. n. 6 del 2004, segnando un passo di grande civiltà nel garantire tutela a soggetti c.d. fragili.

L'istituto si sostanzia in una forma di protezione atipica e duttile, a tutela in particolare di anziani della c.d. terza età affetti da patologie senili; di malati di *Alzheimer*; di adulti disabili (coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali e sensoriali)²; di persone -anche giovani- sofferenti di varie forme di ritardo mentale o da dipendenze; di portatori di *handicap* fisici e psichici; di persone che vivono in condizioni di emarginazione sociale. Condizioni e situazioni tutte caratterizzate dalla fondamentale esigenza di cura della persona, non riducibile al mero espletamento di un "mandato giudiziale" di amministrazione del patrimonio.

Ai fini dell'inquadramento sistematico e del concreto operare dell'istituto assumono rilievo fondamentale i principi contenuti nella Convenzione di New York, che all'art. 12, comma IV, stabilisce: *"Gli Stati devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona che siano scevre*

¹ Rosella Radocchia, avvocatessa, componente Commissione Famiglia, Minori, Tutela, Curatela e Amministratori di Sostegno - Ordine Avvocati Roma.

² V. Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità di New York del 13/12/2006 ratificata dall'Italia per effetto degli artt. 1, comma 2, e 2, L. n. 18 del 2009.

Con riferimento alla Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, elaborata in seno alla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, e alle Proposte della Commissione dell'U.E. volte a migliorare, nelle situazioni con elementi di internazionalità, la protezione degli adulti non in grado di provvedere da soli ai propri interessi a causa di una menomazione o di un'alterazione delle facoltà personali v. FRANZINA, *Un nuovo diritto internazionale privato della protezione degli adulti; le proposte della Commissione europea e gli sviluppi attesi in Italia*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2023, pag. 519 e ss.

da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte dell'autorità competente, indipendente e imparziale o di un organo giudiziario”³.

In particolare, la Convenzione di New York riconosce “l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia e indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte” (lett. n del preambolo).

A tale principio deve ispirarsi l'amministratore di sostegno nell'assolvimento dell'incarico, nell'esclusiva considerazione delle necessità e delle aspirazioni del beneficiario⁴.

2. Applicazione e revoca della misura

Con la misura dell'amministrazione di sostegno il legislatore ha inteso non già privare bensì potenziare le capacità affievolite del beneficiario, sostenendolo nello svolgimento il più possibile autonomo degli atti della vita comune di relazione, avviando una vera rivoluzione copernicana in materia di protezione dei soggetti fragili laddove sovverte la logica autoritativa/custodialista e la regola della privazione -in tutto o in parte- della capacità d'agire che caratterizzano gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, in ragione di una logica solidaristica e d'inclusione fondata sul riconoscimento e sulla valorizzazione delle effettive capacità del soggetto, a salvaguardia della sua autodeterminazione⁵, rendendolo protagonista delle vicende della propria vita, a cominciare dalla scelta della persona che lo assisterà, affiancandolo o sostituendolo nei momenti di crisi o d'inerzia (art. 406 cc)⁶.

³In argomento v. MASSARO, *Dieci anni di applicazione dell'Amministrazione di Sostegno, certezze e questioni aperte*, in nota a Trib. Milano, 3/11/2014, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015; pag. 405 e ss.

⁴Con riferimento ai diritti e alle condizioni del beneficiario v. Ferrando, *Il beneficiario*, in *L'amministrazione di sostegno a cura di S. Patti*, cit., pag. 25 e ss., la quale sottolinea che la protezione dei soggetti deboli <<mostra evidenti connessioni col generale problema dell'eguaglianza e della dignità degli uomini>> posta alla base della nostra Costituzione e che trova riconoscimento nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché nella Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea- CDFUE-, detta Carta di Nizza proclamata il 7/12/2000 e adottata con la firma del Trattato di Lisbona del 13/12/2007, ratificato con L. n. 130/2008.

⁵Cfr., anche per una panoramica comparatistica in argomento CALO', *Autonomia e autodeterminazione del beneficiario*, in *L'amministrazione di sostegno a cura di S. Patti*, cit., pag. 49 e ss.; PRIORE, *L'attività autonoma del beneficiario*, in *L'amministrazione di sostegno a cura di S. Patti*, cit., pag. 105 e ss.

⁶V. Cass., 12/6/2006, n. 13584, in *Giur. it.*, 2009, pag. 134 e ss., con nota di FABBRICATORE, *Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione: insoddisfacente l'individuazione degli ambiti applicativi*; In Fam. dir., 2007, pag. 31 e ss., con nota di SESTA, *Amministrazione di sostegno e interdizione: quale bilanciamento tra interessi patrimoniali e personali del beneficiario?*; in *Dir. fam.*, 2007, pag. 126 e ss., con nota di VENCHIARUTTI, *Il discrimen tra amministrazione di sostegno e interdizione dopo la Corte costituzionale si pronuncia la Corte di cassazione* in *Riv. not.*, 2007, pag. 485 e ss., con nota di PEDRON, *La Cassazione si pronuncia: actio finium regondorum tra amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione necessità di difesa tecnica*; in *Nuova giur. civ. comm.*, con nota di ROMA, *La Cassazione alla ricerca del discrimen tra amministrazione di sostegno e interdizione*.

In particolare, l'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 L. n. 6 del 2004 si distingue dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 cc, e si configura come sostitutiva o mista allorché l'amministrato, pur non essendo tecnicamente incapace di compiere atti giuridici, non è comunque in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento, appunto sostitutivo ovvero di ausilio attivo, dell'amministratore; è amministrazione puramente di assistenza, quando si avvicina alla curatela⁷.

Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto bisognoso di sostegno, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento, in ragione dei suoi caratteri di flessibilità e agilità applicativa, ad essere calibrato in funzione delle concrete ed effettive esigenze di tutela del medesimo⁸.

È rimesso all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle concrete esigenze del caso, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze.

Allorché i presupposti di applicazione della misura da parte dell'Autorità risultano venuti meno il Giudice tutelare, previa acquisizione delle necessarie informazioni e disposti gli opportuni accertamenti anche di natura sanitaria, sentito l'amministratore di sostegno, deve, anche d'ufficio, revocare la misura di salvaguardia (art. 413 cc).

La revoca costituisce indubbiamente una fase di topica pregnanza nella vicenda storico-evolutiva della misura dell'amministrazione di sostegno, segnando il positivo conseguimento delle finalità con essa perseguite, il pieno compimento del percorso intrapreso con i necessari interventi gestionali, psichiatrici e sociali finalizzati a consentire al beneficiario di continuare o riprendere "il proprio cammino di vita" senza la presenza di figure terze.

⁷Sottolinea che la norma individua <<due categorie di atti>>, una relativamente alla quale <<può parlarsi di una incapacità del beneficiario, poiché il potere di compierli, con il decreto di nomina, viene attribuito all'amministratore di sostegno>>; l'altra con riferimento alla quale <<può individuarsi una capacità limitata del beneficiario, il quale può compierli solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno>> S. PATTI, *op. cit.*, pag. 220.

⁸Sottolinea che la <<grande novità della figura dell'amministratore di sostegno>> è <<senz'altro da condividere, in quanto tende a graduare la tutela della persona a misura d'uomo, cioè nei limiti in cui effettivamente la persona ha bisogno di essere protetta attraverso una forma giuridica che la metta al riparo dai pregiudizi dei suoi stessi atti e che, al tempo stesso, le consenta di realizzare le aspirazioni e i bisogni della propria vita>> v. C.M. BIANCA, *op. cit.*, pag. 1.

3. Le modifiche introdotte dalla l. 206/2021 e dal d. lgs 149/2022

All'istituto dell'amministrazione di sostegno sono state apportate modifiche dal d.lgs 149/2022, in attuazione della legge delega 206/2021.

Le modifiche maggiormente rilevanti sono:

a) la soppressione della competenza del Tribunale in composizione collegiale per il rilascio delle autorizzazioni relative al compimento di atti da parte di soggetti incapaci, con conseguente concentrazione della competenza in capo al solo Giudice tutelare, sicché ogni disposizione afferente alla volontaria giurisdizione nella normativa del codice civile relativa al Tribunale va intesa come riferita al Giudice tutelare, che in *subiecta* materia lo sostituisce;

b) l'attribuzione al solo Giudice tutelare del potere di autorizzare la continuazione dell'esercizio commerciale da parte dei minori d'età (art. 320, 5 comma, cc), minori emancipati (art. 397 cc) e inabilitati (art. 425 cc), la competenza del Tribunale essendo rimasta solo per i minori soggetti a tutela e per gli interdetti (art. 372, ultimo comma, cc);

c) l'attribuzione al Giudice tutelare del potere di autorizzazione degli atti indicati all'art. 374 cc da parte (giusta il richiamo operato dall'art. 411 cc) dell'amministratore di sostegno;

d) la soppressione dell'art. 375 cc, che richiedeva l'autorizzazione del Tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione del Tutore, il cui contenuto risulta ora contemplato nell'art. 374 cc, sicché gli atti ivi indicati compiuti dall'amministratore di sostegno devono essere autorizzati(in virtù del richiamo ex art. 411 c.c.) dal Giudice tutelare;

e) la possibilità di delegare ai notai il rilascio di autorizzazioni "relative agli affari di volontaria giurisdizione"(art. 21 d. lgs 149/ 2022).

Per gli atti aventi ad oggetto i "beni ereditari" ex art. 747 c.p.c. -rimasto inalterato- l'autorizzazione alla relativa alienazione spetta al Giudice delle successioni, previo parere obbligatorio (ma non vincolante) del Giudice tutelare.

All'esito delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia, le autorizzazioni "relative agli affari di volontaria giurisdizione" possono essere dunque rilasciate, ove richiesto per iscritto dalle parti, personalmente o tramite un procuratore legale, anche dal notaio rogante.

Restano riservate all'autorizzazione del Giudice tutelare gli atti elencati nel novellato art. 374 cc. In sintesi:

1. l'acquisto di beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
2. l'alienazione di beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
3. la riscossione di capitali;

4. la costituzione di pegni e ipoteche, ovvero la prestazione del consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;
5. l'assunzione di obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
6. l'accettazione o la rinuncia all'accettazione di eredità o di legati soggetti a pesi o a condizioni, l'accettazione di donazioni, la stipulazione di divisioni;
7. la stipulazione di compromessi e transazioni, l'accettazione di concordati;
8. la stipulazione di contratti di locazione di immobili oltre il novennio, o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
9. il promovimento di giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

Ai sensi dell'art. 376 cc, nell'autorizzazione alla vendita dei beni il Giudice tutelare determina le relative modalità, nonché quelle relative all'erogazione e al reimpiego del prezzo.

Quanto all'esercizio dell'attività d'impresa, ai sensi dei novellati artt. 320, 397 e 425 cc, il minore emancipato (diversamente da quello soggetto a responsabilità genitoriale o a tutela) può essere autorizzato dal Giudice tutelare -sentito il curatore- non solo alla *continuazione* ma anche all'*esercizio* di una nuova attività d'impresa, sia individuale che collettiva, senza l'assistenza del curatore. Tale disciplina non è applicabile alle persone sottoposte all'amministrazione di sostegno in mancanza di un richiamo di detti articoli da parte dell'art. 411 cc.

Resta invece riservato in via esclusiva all'Autorità giudiziaria il potere di autorizzazione al promovimento, alla rinuncia, alla transazione, alla compromissione in arbitri di liti giudiziarie, nonché, come già sopra indicato, alla *continuazione* dell'impresa commerciale. Al notaio rogante è attribuito un compito molto delicato, perché ove per effetto della stipulazione dell'atto debba essere corrisposto un corrispettivo al minore o in favore di un soggetto sottoposto a una misura di protezione (amministrazione di sostegno, tutela e curatela), lo stesso è tenuto a determinare le cautele necessarie per il reimpiego delle somme ricevute.

Il Giudice tutelare ha facoltà di modificare o revocare le autorizzazioni emesse dal notaio, salva l'impugnazione da parte del P.M.

Tutti i provvedimenti di autorizzazione emessi dal notaio, quindi, sono impugnabili nei termini e con le stesse modalità di quelli emessi dal Giudice tutelare.

4. La portata della novella: osservazioni critiche

Critiche sono state sollevate sull'introduzione della competenza "concorrente" del notaio, garante della "protezione di matrice pubblicistica", in quanto incaricato di ricevere o autenticare un atto nel quale debba intervenire un minore ovvero un soggetto con limitata capacità ovvero un beneficiario di amministrazione di sostegno o un atto avente ad oggetto beni ereditari per i quali sia richiesta l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.

Con la Riforma Cartabia, anche il notaio può rilasciare le autorizzazioni "relative agli affari di volontaria giurisdizione", da trasmettersi al Giudice tutelare ; in difetto di revoca da parte di quest'ultimo , il notaio (anche lo stesso che ha emesso l'autorizzazione al compimento dell'atto) può procedere alla relativa stipulazione o autentica.

La proposizione di istanza di autorizzazione al compimento di un atto di cui all'art. 374 c.c. comporta la prospettazione da parte dell'amministratore di sostegno -sia esso un avvocato o altro professionista incaricato ovvero un parente dello stesso beneficiario- delle ragioni a relativo fondamento, con rappresentazione in particolare dei vantaggi che il beneficiario può conseguire con il compimento dell'atto.

Nel caso in cui l'amministratore di sostegno sia parente del beneficiario, a maggior ragione se contitolare con quest'ultimo del bene immobile oggetto della richiesta autorizzazione alla relativa alienazione, si prospetta la possibile insorgenza di interessi confliggenti tra quest'ultimo e il beneficiario.

Poiché il Giudice tutelare è a conoscenza della situazione reddituale e patrimoniale del beneficiario, nonché della pregressa gestione a far data dall'inizio della misura, appare preferibile per l'amministratore di sostegno proporre le istanze di autorizzazione all'esito della compiuta disamina della gestione, e in particolare dei rendiconti ex artt. 380 e 411 cc.

Il notaio è, infatti, destinato a conoscere il quadro personale, familiare e patrimoniale del beneficiario solamente in occasione della disamina della proposta istanza di autorizzazione, con il rischio di una conoscenza meramente parziale della complessiva situazione e vicenda storica dell'amministrazione di sostegno, non avendo accesso al relativo fascicolo e non conoscendo quindi il quadro familiare- relazionale- socio sanitario e le ragioni in forza delle quali la stessa misura di protezione è stata a suo tempo attivata.

L'autorizzazione da parte del notaio rogante appare viceversa consigliabile in ipotesi di atti concernenti i minori ex art. 320 c.c., disponendo il notaio rogante dei dati necessari al riguardo.

In tali ipotesi il rappresentante legale (genitore o tutore) si rivolge al notaio

di fiducia il quale, non sussistendo un fascicolo storico presso l'Ufficio tutelare, dispone di dati attuali sulla scorta dei quali possono essere raccolte tutte le informazioni necessarie e quindi ben può autorizzare l'atto richiesto dal familiare o dal tutore.

Poiché l'art. 747 cpc è tuttora vigente, va osservato che nell'introdotta sistema del doppio binario di competenza alternativa e concorrente tra Notaio e Giudice, in tema di alienazione dei beni ereditari non può prescindere, come detto in entrambi i casi, dall'acquisizione del parere - obbligatorio ma non vincolante- del Giudice tutelare.

In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di merito che, già in sede di prima applicazione, ha avuto modo di escludere che il notaio possa ritenersi esonerato, diversamente dal Giudice delle successioni, dall'acquisizione del parere del Giudice tutelare⁹.

Orbene, se l'attribuzione al notaio del potere di autorizzazione potrà forse contribuire a limitare l'ingolfamento dei ruoli del Giudice tutelare, non può sottacersi che tale finalità risulterà probabilmente svilita, in quanto l'autorizzazione notarile è soggetta a reclamo e i suoi effetti dipendono dall'infruttuoso decorso dei termini previsti dall'art. 21, comma 6, del d.lgs 149 del 2022, con defatigante duplicazione al riguardo degli accertamenti e delle verifiche già svolte dal notaio¹⁰.

Va ulteriormente sottolineato che il citato art. 21 non attribuisce al notaio il potere di nominare un curatore speciale, previsto dall'art. 320, 6° comma, cc in caso di conflitto d'interessi.

Ragioni quanto meno di speditezza inducono a presagire che la soluzione della richiesta al Giudice tutelare sarà privilegiata da operatori e interessati.

5.Considerazioni conclusive

Come condivisibilmente affermato nella giurisprudenza di merito, il procedimento di volontaria giurisdizione per la nomina dell'amministratore di sostegno consta di due fasi.

La prima fase (eventualmente) di natura contenziosa (con la partecipazione quali informatori come parti processuali dei soggetti indicati nell'art. 417,1° comma, cc che rinvia all'art. 406 cc).

La seconda fase (conseguente al deposito del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno) di natura non contenziosa, avente ad

⁹ In giurisprudenza di merito v. Trib. Roma, Sez. IX, 15/4/2023 (Giud. Biava), inedita, ove si è disposta la revoca dell'autorizzazione all'alienazione di un bene ereditato rilasciata da notaio in difetto di acquisizione del parere del Giudice tutelare.

¹⁰ V. d.lgs 149/2022, art.21 (*Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione*), comma 6: "Le autorizzazioni acquistano efficacia decorsi venti giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste dai commi precedenti senza che sia stato proposto reclamo. Esse possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla notificazione o alla revoca."

oggetto la gestione del patrimonio in funzione delle esigenze del beneficiario da attuarsi mediante l'esercizio dei poteri sostitutivi-rappresentativi ed il compimento degli atti autorizzati secondo uno schema caratterizzato dal *continuum* Giudice tutelare- amministratore di sostegno, disciplinato in modo da garantire una valutazione preventiva degli atti dispositivi di maggiore complessità ed incidenza patrimoniale e un controllo successivo sull'operato dell'amministratore (verifica ed approvazione del rendiconto annuale; esercizio dei poteri di revoca e sostituzione dell'amministratore)¹¹.

La prima fase, di natura "eventualmente" contenziosa, viene a esaurirsi con l'eventuale proposizione del reclamo avverso il decreto di nomina dell'amministratore ex art. 739 cpc, in luogo dell'abrogato art. 720 bis cpc, che faceva richiamo alle norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno e all'eventuale proposizione del ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello.

Nella seconda fase, di natura strettamente gestionale, non vi è viceversa la presenza di parti processuali.

Trattasi dunque di un peculiare procedimento che si distingue, per natura, struttura e funzione dalle procedure di interdizione e inabilitazione¹².

La riforma Cartabia ha inciso sul diritto effettivo in argomento.

In base all'orientamento delineato dalle Sezioni Unite della S.C. i decreti del Giudice tutelare erano infatti considerati tutti impugnabili avanti alla Corte d'Appello, sia se di carattere *decisorio* (es., i decreti di apertura e chiusura dell'amministrazione ovvero di modifica dei poteri dell'amministratore di sostegno) che *gestorio* (es., i decreti di approvazione del rendiconto annuale, di autorizzazione al compimento del singolo atto di amministrazione, di rimozione o sostituzione dell'amministratore di sostegno), essendo impugnabili con ricorso per cassazione solo i provvedimenti di carattere *decisorio*¹³, ad eccezione dell'approvazione del rendiconto finale (prevista per la tutela degli incapaci e che si può applicare anche all'amministrazione di sostegno in virtù del richiamo contenuto nell'art. 411cc), l'impugnazione del decreto di approvazione del menzionato rendiconto emesso dal giudice monocratico in funzione di Giudice tutelare, ritenendosi dover essere decisa non già dalla Corte

¹¹V. Trib. Roma, Sez. IX, 5/3/2024 (Giud. Santaroni), inedita.

¹²V. Cass., 20/12/2006, n. 27268; Cass., 29/11/2006, n. 25366, in *Fam. dir.*, 2007, pag. 19 e ss., con nota di TOMMASEO, *Amministrazione di sostegno e difesa tecnica in un'ambigua sentenza della Cassazione*; in *Corriere giur.*, 2007, pag. 199 e ss., con nota di BUGETTI, *Amministrazione di sostegno "incapacitante" e necessità della difesa tecnica*; in *Riv. not.*, 2007, pag. 486 e ss., con nota di PEDRON, *La Cassazione si pronuncia: actio finium regundorum tra amministrazione di sostegno, interdizione inabilitazione e necessità della difesa tecnica*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, I, pagg. 743 e ss., con nota di DE ROMA, *La Cassazione afferma per l'amministrazione di sostegno un regime del patrocinio differenziato*.

¹³V. Cass., Sez. Un., 30/7/2021, n. 21985. E, conformemente, Cass., 2/11/2022, n. 32321.

d'Appello ai sensi dell'art. 720 bis cpc bensì dal Tribunale in sede contenziosa, ai sensi dell'art. 45 disp. att. cc, con sentenza appellabile (ma non ricorribile per cassazione)¹⁴.

Nel novellare l'art. 739 cpc, la Riforma Cartabia ha elevato la suindicata eccezione a regola, prevedendo l'impugnabilità dei decreti del Giudice tutelare avanti al Tribunale, che pronuncia in camera di consiglio o in composizione monocratica, allorquando il provvedimento ha contenuto gestorio, e in composizione collegiale, in tutti gli altri casi.

In giurisprudenza di merito si è altresì precisato che le uniche ipotesi per le quali è prevista una legittimazione straordinaria in capo allo stesso beneficiario (e agli altri soggetti indicati all'art. 417 c.c.) attengono alla richiesta di revoca della misura (per venir meno dei presupposti ex art. 404 c.c.) e di sostituzione dell'amministratore di sostegno (v. art. 413, 1° comma, cc). E che, in applicazione del rinvio operato dall'art. 411, 1° comma, cc alla disposizione dell'art. 380, 2° comma, c.c. -*in quanto compatibile* con il procedimento dell'amministrazione di sostegno- il parente prossimo *può*, ma *non deve*, essere facoltizzato dal Giudice tutelare all'esame del rendiconto annuale di gestione¹⁵.

L'esclusione dell'obbligo per il Giudice tutelare di esaminare le istanze avanzate da soggetti privi di titolo ad intervenire nel procedimento è senz'altro da condividere.

Risulterebbero altrimenti consentite, come non è infrequente riscontrare nell'espletamento del *munus pubblico*, istanze di accessi indiscriminati agli atti del procedimento, laddove alla stregua della vigente disciplina è esclusa la configurabilità di un potere generale e diffuso di controllo dei familiari sulla gestione patrimoniale dei beni dell'assistito, in realtà estraneo alla *ratio* dell'istituto.

Deve infatti evitarsi, e al riguardo è fondamentale il vigilante controllo dell'Autorità giudiziaria, che, come già avvenuto per la tutela dell'interdetto e la curatela dell'inabilitato, l'istituto dell'amministrazione di sostegno venga a risultare indebitamente piegato ad una strumentale salvaguardia degli interessi patrimoniali (presenti e futuri) dei parenti del soggetto fragile, che è e deve rimanere l'unica figura da tutelare.

Non sono rari i casi in cui l'iniziativa del familiare è, infatti, ispirata non già alla migliore cura degli interessi morali e patrimoniali del bisognoso di assistenza quanto alla salvaguardia dei propri interessi di natura economica¹⁶.

¹⁴ V. Cass., 8/2/2022, n. 4029.

¹⁵ V. Trib. Roma, Sez. IX, 5/3/2024.

¹⁶ V. Cass., 11/5/2017, n. 11536, cit.

Il rischio è che risulti trascurata la funzione dell'istituto, che non è quella di tutelare le pretese di terzi sull'integrità del patrimonio dell'amministrato, ma quella di rimuovere ostacoli di natura fisica o psichica che impediscono al beneficiario dell'istituto di esprimere e sviluppare la propria identità, attivando le potenzialità delle persone deboli.

Emerge sotto un profilo pragmatico - applicativo l'esigenza che tutte le figure e gli enti (come enti pubblici, istituti bancari e postali) coinvolti nella vicenda dell'amministrazione di sostegno collaborino ai sensi dell'art. 344, 2° comma, cc sempre più efficacemente con l'amministratore di sostegno e con l'Autorità giudiziaria, conformando adeguatamente le rispettive iniziative e condotte finalizzate all'assolvimento dell'esigenza di salvaguardia e tutela degli esclusivi interessi, personali e patrimoniali, del soggetto fragile, bisognoso di sostegno.